



COMUNE DI VITTORIA

Direzione C.U.C. e Provveditorato
Ufficio Comunale di Protezione Civile

Ordinanza n° 42

del -6 GIU. 2019

PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI

e

COMBUSTIONE DI RESIDUI VEGETALI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Vista la Legge 21 settembre 2000 n° 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi".

Visto l'O.P.C.M. 28 agosto 2007 n°3606.

Visto l'art. 59 del Testo Unico delle Leggi di P.S.

Vista la Legge 24 novembre 1981 n° 689.

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n°86 del 20/08/2013 di approvazione del Piano Speditivo di Protezione Civile e successiva delibera di G.C. n.156 del 13/4/2017 e di Consiglio Comunale n. 94 del 18/05/2018 con oggetto "aggiornamento del piano comunale di protezione civile" dove è incluso il piano d'intervento per incendi di interfaccia.

Visto l'art. 54 del T.U. Degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000.

Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Visto l'articolo 24 della direttiva 19 novembre 2008, n. 2008/98/CE, del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

Vista la direttiva europea 2000/29/CE;

Visto il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale;

Visto l'articolo 14, comma 8, lettera b) del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91 che inserisce all'articolo 256-bis del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, dopo il comma 6, il seguente comma: «6-bis. *Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 256 non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliera non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata*»,

Visto l'OREL vigente nella Regione Sicilia.

Considerato che:

- il fenomeno degli incendi boschivi si presenta costantemente, specie durante la stagione estiva, con gravi conseguenze sull'ambiente naturale, accentuando il fenomeno di erosione e di desertificazione del territorio comunale;
- l'incuria e l'abbandono da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreno, posti sia all'interno che all'esterno del perimetro urbano, comporta una proliferazione di vegetazione, rovi, sterpaglie che, per le elevate temperature estive, possono essere causa predominante di incendi.

Ritenuto necessario dover regolamentare la materia, per competenza territoriale, dando precise indicazioni sulla eventuale combustione in loco di minime quantità di residui vegetali, provenienti da lavorazioni colturali.

ORDINA

Articolo 1

Nell'intero territorio comunale, è vietato nei campi, nei boschi e nei terreni cespugliosi:

- usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o braci;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari, sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo mediato o immediato di incendio;
- lanciare mozziconi di sigarette o fiammiferi dai veicoli in circolazione;
- sostare il veicolo a caldo in prossimità di accumuli di materiale soggetto ad infiammazione che possa determinare l'innesco o lo sviluppo di incendio, specie in zone con viabilità non asfaltata;
- bruciare rifiuti contenenti plastica, polistirolo, materiale sintetico;
- abbandonare rifiuti nei boschi o in discariche abusive.

Che in alternativa all'impiego dei residui ai sensi dell'articolo 185 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 o all'accumulo ordinato nei fondi agricoli al fine di una loro naturale trasformazione in *compost*, o alla triturazione in loco mediante apposite macchine operatrici, è consentita la combustione controllata sul luogo di produzione dei residui vegetali e residui di potatura provenienti da attività agricole o da attività di manutenzione di orti, giardini e frutteti effettuata secondo le normali pratiche e consuetudini ed alle seguenti condizioni:

- 1) la combustione agricola controllata è consentita sul luogo di produzione o, comunque, entro un raggio di 100 metri nel fondo agricolo, nel periodo dal 15 Ottobre al 15 Maggio, dalle ore 05.00 alle ore 09.00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00 . Sono fatte salve eventuali deroghe in occasione di manifestazioni di carattere locale, previa espressa richiesta all'Amministrazione comunale;
- 2) durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fuoco o di persona di sua fiducia ed è severamente vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
- 3) la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata e non può avere una larghezza maggiore di metri 2,00 avendo cura di isolare l'intera zona destinata a bruciare le *stoppie* tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza della fiamma ed il fronte del bruciamento.

E' vietata l'accensione di più fuochi contemporaneamente nel fondo agricolo da parte dello stesso proprietario o conduttore;

- 4) possono essere destinati alla combustione all'aperto al massimo 3 metri steri/ettaro al giorno di scarti agricoli provenienti dai fondi in cui sono stati prodotti e costituiti esclusivamente da materiale agricolo e forestale proveniente da sfalci, potature e ripuliture in loco (lo stero è l'unità di misura di volume apparente usata per il legname ed equivale ad un metro cubo vuoto per pieno). L'operazione deve svolgersi in giornate preferibilmente umide ed in assenza di vento;
- 5) la combustione deve essere effettuata ad almeno 300 metri dall'abitato, dagli edifici di terzi, dalle strade, da piantagioni, siepi e materiali infiammabili e ad una distanza non inferiore a metri 300 da zone boscate;
- 6) dare preventiva comunicazione al Comando di Polizia Municipale due giorni prima della data di cui avverranno le operazioni di abbruciamento;
- 7) per le zone ricadenti nella R.N.O. - Pino d'Aleppo, dovrà essere richiesto all'Ente Gestore apposito N.O. in deroga al Regolamento vigente, almeno 7(sette) giorni prima delle operazioni di abbruciamento;
- 8) dare comunicazione al Comando di Polizia Municipale al termine delle operazioni di abbruciamento al numero di tel. 0932-514811, resta fermo il divieto di bruciatura di detti materiali nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarato dalla Regione Sicilia.

Rimane vietata la combustione di materiali o sostanze diverse dagli scarti vegetali indicati nella presente ordinanza.

Il Comune, anche su segnalazione del Corpo Forestale, ha facoltà di sospendere o di vietare la combustione dei residui agricoli all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche o ambientali non favorevoli e di disporre il differimento di operazioni di bruciatura allorché sia necessaria l'effettuazione di una programmazione delle medesime, in considerazione di condizioni ed esigenze locali.

Articolo 2

I proprietari e/o conduttori di terreni confinanti con strade comunali, provinciali e statali, di aree agricole non coltivate, di aree urbane incolte, nonché i proprietari di case e gli amministratori di stabili con aree verdi annesse, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture commerciali ed artigianali con annesse aree pertinenziali **dovranno provvedere ad effettuare gli interventi di pulizia a propria cura e spese** dei terreni invasi dalla vegetazione, mediante l'eliminazione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'igiene e la pubblica incolumità, in particolare dovranno provvedere alla ripulitura di siepi vive, di stoppie e di rami che si protendono sul ciglio stradale ed effettuando appositi viali parafuoco, con l'allontanamento della vegetazione secca, quale potenziale combustibile, o altro materiale che possa favorire l'innescò di incendi o la propagazione del fuoco, per una fascia non minore di **m. 20 dalla strada**.

Articolo 3

Ai proprietari di terreni limitrofi alla ferrovia di creare apposita fascia parafuoco sgombera da stoppie ed erbe secche per una distanza non inferiore a m10.

Articolo 4

Agli Enti gestori della viabilità pubblica nonché le società ferroviarie, lungo le tratte di rispettiva competenza, di provvedere alla pulizia delle banchine, delle cunette e delle scarpate mediante la rimozione della vegetazione secca, prioritariamente sui tratti confinanti con boschi o con le aree suscettibili di propagazione del fuoco a boschi limitrofi.